ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 5 - 2017

Verona, 26 maggio 2017

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI INDUSTRIA

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

MUD 2017 – Entro il 29.06.2017 sanzioni ridotte 3
RIFIUTI TERRE E ROCCE DA SCAVO - Gestione semplificata, testo definitivo 3

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO – Rinnovo abilitazione verifiche periodiche 4
CANTIERI – Valutazione rischio da temperature elevate 5
RUMORE - Inquinamento acustico e macchine rumorose, normativa 5
SICUREZZA LAVORO – Norme UNI relative ai Dispositivi di Protezione Individuale 6
SICUREZZA LAVORO - Neutralizzazione dispositivo con funzioni di sicurezza, INAIL 6
RISCHIO CHIMICO – Valori limite di esposizione professionale 7

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE SUL LAVORO - Temporanea incapacità lavorativa per malattia 7

NEWS AREA TECNICA

CLP/REACH – Miscele pericolose ante 1°giugno 2015, adeguamento etichettatura 8
FITOSANITARI – Linee guida Regione Piemonte 8
FORNI, PIANI COTTURA E CAPPE DA CUCINA -Norme armonizzate 9
REACH/CLP - Aggiornato All. VII al Reg. REACH, test di sensibilizzazione cutanea 9
REACH/CLP - Aggiornato il Reg. 440/2008, metodi di prova 10
TASSA RIFIUTI TARSU/TARI- Esonero per autosmaltimento, Cassazione n. 10548/2017 10
SICUREZZA GIOCATTOLI -Limite di migrazione del fenolo 11

APPROFONDIMENTI

VALUTAZIONE DEI RISCHI ON-LINE – Piattaforma web OIRA 11

NEWS AMBIENTE

MUD 2017 – Entro il 29.06.2017 sanzioni ridotte per i ritardatari
http://www.apiverona.it/mud-2017-entro-il-29-06-2017-sanzioni-ridotte-per-i-ritardatari/

Si ricorda che il 30 aprile 2017 è scaduto il termine per la presentazione del MUD relativo all'anno 2016.

Per il ritardo o per la mancata presentazione sono previste le seguenti sanzioni:

- se presentato entro 60 giorni dalla scadenza (**entro il 29.06.2017)** si applica una sanzione da 26,00 euro a 160,00 euro
- se presentato oltre i 60 giorni dalla scadenza, o in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione incompleta o inesatta si applica una sanzione da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.

RIFIUTI TERRE E ROCCE DA SCAVO - Gestione semplificata delle terre e rocce da scavo, approvato testo definitivo
http://www.apiverona.it/rifiuti-terre-e-rocce-da-scavo-gestione-semplificata-delle-terre-e-rocce-da-scavo-approvato-testo-definitivo/

Fonte www.governo.it

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 30

Il Consiglio dei ministri del 19 maggio u.s. ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il decreto ha per oggetto:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
- la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e *stakeholder* del settore, oltre che sulla base del parere espresso dalla Conferenza unificata, ed è tornato all'esame del Consiglio dei ministri al fine di verificare la possibilità di un migliore adeguamento alle condizioni e alle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

Tra le principali peculiarità del provvedimento:

- la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
- procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
- una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all'interno del sito oggetto di bonifica, con l'individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
- il rafforzamento del sistema dei controlli;
- la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012.

Il provvedimento risolve le criticità riscontrate nel tempo sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese e risponde pienamente ai principi e agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo "circolare"

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Indicazioni ministeriali per rinnovo abilitazione verifiche periodiche
http://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-indicazioni-ministeriali-per-rinnovo-abilitazione-verifiche-periodiche/

Fonte Ministero Lavoro www.lavoro.gov.it

Pubblicata la circolare n. 11 del 17 maggio 2017, a cura della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

In detta circolare sono riportate le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008.

Pubblicato inoltre il Decreto Interdirettoriale n. 35/17 che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017.

CANTIERI – Valutazione rischio da temperature elevate
http://www.apiverona.it/cantieri-valutazione-rischio-da-temperature-elevate/

Fonte sito www.portaleagentifisici.it

Si segnala un documento realizzato dal comitato regionale di coordinamento ex art. 7 D. lgs. 81/08 Regione Toscana il rischio da temperature elevate nei cantieri edili: gli effetti del caldo sulla salute

Il presente documento fornisce un contributo alle imprese, a tutti i soggetti della prevenzione ed ai lavoratori per valutare il rischio conseguente ad esposizione ad alte temperature nei cantieri edili e per adottare conseguenti misure di prevenzione.

L'adozione delle misure di prevenzione indicate nel documento non costituisce un obbligo per le imprese che possono adottare diversi criteri per la valutazione del rischio ed altre misure di prevenzione purché di pari efficacia. La corretta applicazione delle misure indicate nel documento costituisce quindi una delle possibili modalità (in questo caso validata preventivamente dagli organi di vigilanza) per adempiere agli obblighi di legge relativamente al rischio alte temperature nei cantieri edili.

RUMORE - Inquinamento acustico e macchine rumorose, normativa
http://www.apiverona.it/rumore-inquinamento-acustico-e-macchine-rumorose-normativa/

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile u.s. i seguenti decreti legislativi in tema di inquinamento acustico dovuto a macchine rumorose, in vigore dal 19 aprile u.s. ed emanati per armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria, in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della Legge Europea 2013 bis, Legge 161/2014.

D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 recante *"Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161."*
Il DLgs 41/2017 reca modifiche ad alcuni articoli del DLgs 4-9-2002 n° 262 che disciplina i valori di emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all'aperto. In particolare il decreto disciplina le le macchine rumorose operanti all'aperto e regolamentate dalla Direttiva 2000/14/CE, importate da Paesi extracomunitari e messe in commercio nella distribuzione di dettaglio, per le quali non sia stata prodotta la certificazione e la marcatura CE, e a prevenire possibili procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161."*
Il DLgs 42/2017 dispone modifiche ad alcuni articoli del DLgs 19-8-2005 n° 194, riguardante mappe acustiche, piani di azione e informazione al pubblico in merito al rumore ambientale: introduce l'obbligo per i Comuni di redigere, entro il 30 giugno 2017, le mappature acustiche secondo i criteri e le specifiche dettati dalla Direttiva 2007/2 e prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2018, metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti dalla Direttiva 2002/49/CE.

Inoltre istituisce una commissione per la tutela dall'inquinamento acustico presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; infine reca modifiche alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico Legge 447/1995 e stabilisce nuovi criteri per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale. In particolare vengono individuati i criteri generali per l'esercizio di tale professione, si disciplina l'elenco nominativo dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero dell'Ambiente e i requisiti necessari per l'iscrizione.

SICUREZZA LAVORO – Norme UNI relative ai Dispositivi di Protezione Individuale
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-norme-uni-relative-ai-dispositivi-di-protezione-individuale/

Fonte www.uni.com

Pubblicate le seguenti norme UNI relative ai Dispositivi di Protezione Individuale DPI:

UNI EN ISO 374-5:2017 "Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi". La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i microorganismi.

UNI EN ISO 374-1:2017 "Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici" La norma specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i prodotti chimici pericolosi e definisce i termini da utilizzare.

UNI EN 388:2017 "Guanti di protezione contro rischi meccanici". La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e, se applicabile, urto. La norma si applica unitamente alla UNI EN 420.

UNI EN ISO 9151:2017 "Indumenti di protezione contro il calore e le fiamme - Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma" La norma specifica un metodo per determinare la trasmissione del calore attraverso i materiali o gli assemblaggi dei materiali utilizzati per gli indumenti di protezione. I materiali possono essere classificati secondo il calcolo di un indice di trasferimento del calore che fornisce l'indicazione della relativa trasmissione del calore nelle condizioni di prova specificate.

SICUREZZA LAVORO - Neutralizzazione di un dispositivo con funzioni di sicurezza per macchine ed attrezzature di lavoro, pubblicazione INAIL
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-neutralizzazione-di-un-dispositivo-con-funzioni-di-sicurezza-per-macchine-ed-attrezzature-di-lavoro-pubblicazione-inail/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'INAIL una pubblicazione sul "Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari" riguardante la Norma EN ISO 14119:2013.

La norma EN ISO 14119:2013 "Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e scelta" fornisce delle indicazioni per la minimizzazione della possibilità di neutralizzazione in modo ragionevolmente prevedibile di detti dispositivi e definisce la neutralizzazione come l'azione che rende non funzionante o bypassa il dispositivo di interblocco, facendo sì che una macchina sia utilizzata in modo non previsto dal fabbricante o senza le necessarie misure di sicurezza.

Il documento è nato da una collaborazione tra Inail (Laboratorio macchine ed attrezzature di lavoro del Dit, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici), Ministero del Lavoro, Gruppo Interregionale macchine e impianti, Federmacchine, UNI, UCIMA, Schmersal Italia S.p.A., con l'intento di approfondire un argomento di grande rilevanza sociale e prevenzionale quale il defeating ovvero la neutralizzazione di un dispositivo con funzioni di sicurezza per macchine ed attrezzature di lavoro.

RISCHIO CHIMICO – Pubblicata direttiva europea sui valori limite di esposizione professionale
http://www.apiverona.it/rischio-chimico-pubblicata-direttiva-europea-sui-valori-limite-di-esposizione-professionale/

Pubblicata la Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione" (G.U.U.E. del 01/02/2017, L 27/115).

La direttiva su richiamata, che dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 21 agosto 2018, contiene il quarto elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale per 31 sostanze chimiche che, una volta recepita, andranno ad integrare i valori limite di esposizione professionale (previsti dall'allegato XXXVIII del Dlgs 81/08) e dovranno, quindi, laddove previsto, essere considerati nella valutazione del rischio chimico.

Si evidenzia in particolare che:

- per 6 agenti chimici (acido acetico, diidrossido di calcio, idruro di litio, monossido di azoto, 1,4-diclorobenzene, bisfenolo A) sono stati previsti nuovi valori limite in allegato alla direttiva in esame e, quindi, ne viene esplicitamente disposta la soppressione in altre direttive (articoli 3,4 e 5);
- per l'acido acrilico è raccomandato un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto;
- è stata individuata possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per diverse sostanze (il trinitrato di glicerolo, il tetracloruro di carbonio,il cianuro di idrogeno, il cloruro di metilene, il nitroetano, l'1,4-diclorobenzene, il formiato di metile, il tetracloroetilene, il cianuro di sodio e il cianuro di potassio.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE SUL LAVORO - Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia
http://www.apiverona.it/salute-sul-lavoro-riduzione-del-periodo-di-prognosi-riportato-nel-certificato-attestante-la-temporanea-incapacita-lavorativa-per-malattia/

Pubblicata dall'Inps la circolare n. 79 del 2 maggio 2017 riguardante i certificati di malattia e, in particolare, l'ipotesi di rientro anticipato al lavoro.

Si segnala in particolare che per i datori di lavoro, in presenza di certificato medico con prognosi ancora in corso non è possibile consentire al lavoratore di riprendere l'attività, senza violare la normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.

L'art. 2087 del codice civile, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, che sono dettagliate dal dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza).

Pertanto, il dipendente assente per malattia che, ritenendosi guarito, intenda riprendere prima il lavoro rispetto alla prognosi del proprio medico curante, può essere riammesso in servizio soltanto se produce un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

NEWS AREA TECNICA

CLP/REACH – Miscele pericolose immesse sul mercato ante 1°giugno 2015, adeguamento etichettatura
http://www.apiverona.it/clpreach-miscele-pericolose-immesse-sul-mercato-ante-1giugno-2015-adeguamento-etichettatura/

Dal 1° giugno 2017 tutte le miscele chimiche pericolose immesse sul mercato devono essere munite di etichettatura conforme a quella introdotta dal regolamento CLP n. 1272/2008, ai sensi dell'art. 61 del medesimo regolamento.

Detto regolamento CLP all'articolo 61, paragrafo 4 conteneva una deroga: "In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva dei preparati pericolosi (Direttiva 1999/45/CEE) e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento CLP fino al 1° giugno 2017".

Pertanto dal 1° giugno p.v. l'etichettatura delle miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 va adeguata secondo i contenuti del regolamento CLP .

Il Ministero Salute ha fornito chiarimenti in merito a questa deroga con con circolare prot. 0018101 del 26.05.2015

FITOSANITARI – Linee guida Regione Piemonte
http://www.apiverona.it/fitosanitari-linee-guida-regione-piemonte/

Fonte sito Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario

Resa disponibile dalla Regione Piemonte una "Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari". In tale guida, i cui contenuti sono validi anche per gli utilizzatori professionali che operano in ambito extra agricolo, i prodotti fiosanitari sono stati suddivisi in classi di tossicità in base all'impatto che questi possono avere nei confronti sia dell'uomo, sia dell'ambiente.

In Italia dal 1° giugno 2015 i prodotti fiosanitari (miscele) devono essere obbligatoriamente classificati, etichettati e imballati secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 denominato CLP, che aggiorna il sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici.

I prodotti fitosanitari (P.F.) vengono definiti prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti; influire sui processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti che influiscono sulla loro crescita; conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni comunitarie; eliminare le piante indesiderate; controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

Il termine prodotti fitosanitari è oggi utilizzato in sostituzione di termini impiegati in passato come ad esempio fitofarmaci, antiparassitari, presidi sanitari. Nel linguaggio comune i prodotti fitosanitari vengono spesso indicati anche con il termine di agrofarmaci.

FORNI, PIANI COTTURA E CAPPE DA CUCINA -Norme armonizzate per la progettazione ecocompatibile e la marcatura CE
http://www.apiverona.it/forni-piani-cottura-e-cappe-da-cucina-norme-armonizzate-per-la-progettazione-ecocompatibile-e-la-marcatura-ce/

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 118 del 12 aprile 2017 la Comunicazione UE n. 2017/C 118/01.

Il provvedimento contiene l'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate Cen e Cenelec relative all'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico.

REACH/CLP - Aggiornato All. VII al Reg. REACH, nuove regole sui test di sensibilizzazione cutanea
http://www.apiverona.it/reachclp-aggiornato-all-vii-al-reg-reach-nuove-regole-sui-test-di-sensibilizzazione-cutanea/

Fonte: eur-lex.europa.eu

Pubblicato il Reg. 2017/706 (G.U.C.E. Serie L 104) che aggiorna il punto 8.3 dell'All. VII al Reg. REACH relativo alla sensibilizzazione cutanea, al contempo abroga il Reg. 2016/1688.

La modifica al punto 8.3 consentirà l'uso di metodi di prova alternativi per la sensibilizzazione cutanea nei casi in cui l'adozione di questo approccio conduce all'ottenimento di informazioni appropriate, tenendo conto dell'applicabilità di tali metodi alla sostanza da analizzare.

La ratio di tale modifica risiede nel fatto che negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi scientifici nello sviluppo di metodi di prova alternativi per la sensibilizzazione cutanea.

Diversi metodi di prova in chemico/in vitro sono stati convalidati dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le alternative alla sperimentazione animale (European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing — EURL ECVAM) e/o concordati a livello internazionale dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Se applicati in una combinazione appropriata e nell'ambito di un approccio integrato per la sperimentazione e la valutazione (Integrated Approach to Testing and Assessment — IATA), questi metodi alternativi consentiranno di ottenere informazioni idonee per valutare se una sostanza possa provocare una sensibilizzazione cutanea senza dover ricorrere a sperimentazioni in vivo, continuando quindi a perseguire l'obiettivo del REACH concernente la riduzione delle sperimentazioni sugli animali vertebrati.

È importante sottolineare che questo Reg. 2017/706 ha un'entrata in vigore retroattiva. Infatti, le disposizioni in esso contenute sono le medesime del Reg. 2016/1688, ma essendo quest'ultimo stato adottato senza il controllo del Consiglio nello stato di progetto, la Commissione Europea lo ha abrogato e sostituito con il Reg. 706 il cui progetto è stato invece sottoposto al controllo del Parlamento Europeo e del Consiglio. Per tali considerazioni il Reg. 2017/706 si applica a decorrere dall'11 ottobre 2016.

REACH/CLP - Aggiornato il Reg. 440/2008 che istituisce i metodi di prova ai sensi del Reg. REACH
http://www.apiverona.it/reachclp-aggiornato-il-reg-4402008-che-istituisce-i-metodi-di-prova-ai-sensi-del-reg-reach/

Fonte: eur-lex.europa.eu

Il regolamento (CE) n. 440/2008 istituisce i metodi di prova che possono essere applicati ai fini del Reg. REACH per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze chimiche.

La pubblicazione del Reg. (UE) 2017/735 (G.U.C.E. Serie L 112) ha quindi modificato il Reg. 440/2008 e adeguato al progresso tecnico (ATP). In questo modo sono stati inclusi metodi di prova sia nuovi che aggiornati come, ad esempio, quelli recentemente adottati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) volti a ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione in conformità a quanto stabilito dalla Dir. 2010/63/UE.

Questo ATP introduce, tra nuovi ed aggiornati, ben 20 metodi di prova e ne elimina sei per i quali le linee guida dell'OCSE corrispondenti sono state soppresse.

Di seguito viene indicata una breve descrizione dei venti metodi di prova introdotti dal Reg. 2017/735:

- un nuovo metodo per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche;
- cinque metodi di prova aggiornati e uno nuovo per la valutazione dell'ecotossicità;
- due metodi di prova aggiornati per valutare il destino e il comportamento ambientale;
- quattro metodi di prova nuovi e sette aggiornati per la determinazione degli effetti sulla salute umana.

TASSA RIFIUTI TARSU/TARI- Esonero per autosmaltimento, Sentenza Cassazione n. 10548/2017
http://www.apiverona.it/tassa-rifiuti-tarsutari-esonero-per-autosmaltimento-sentenza-cassazione-n-105482017/

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10548 del 28 aprile 2017 in tema superfici tassabili ai fini della TARSU, ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui il Comune aveva ripreso a tassazione una parte delle aree di un'attività di cantieristica e rimessaggio per imbarcazioni, in applicazione del regolamento comunale che, ai sensi dell'art. 62, comma 3, D.Lgs. 507/1993, individua categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale forfettaria di riduzione.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, istituita e regolata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993, può essere ridotta o addirittura azzerata in alcune tassative ipotesi previste dall'articolo 62 del decreto.

Al comma 3 in particolare si legge: "Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta".

Nel caso in esame il regolamento del Comune prevede la detassazione forfettaria ma solo nel caso in cui "risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali". Poichè il contribuente ha pienamente provato in quali aree si formano i rifiuti speciali e in quale modo provvede allo smaltimento diretto ha diritto all'esonero pieno (vedi anche articolo 1, comma 649, legge 147/2013 sulla Tari).

SICUREZZA GIOCATTOLI -Limite di migrazione del fenolo
http://www.apiverona.it/sicurezza-giocattoli-limite-di-migrazione-del-fenolo/

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 115 del 4 maggio 2017 la Direttiva UE del 3 maggio 2017 n. 774.

Tale direttiva ha modificato la normativa comunitaria che disciplina la sicurezza dei giocattoli disponendo il valore limite di migrazione della sostanza fenolo A.

In particolare, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie affinché a partire dal 4 novembre 2018, venga applicato il limite di migrazione per la sostanza fenolo nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o negli altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca. Il limite di migrazione è previsto di 5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici e di 10 mg/kg (tenore limite) come conservante.

APPROFONDIMENTI

VALUTAZIONE DEI RISCHI ON-LINE – Piattaforma web OIRA
http://www.apiverona.it/valutazione-dei-rischi-on-line-piattaforma-web-oira/

Fonte: EU-OSHA

OiRA – Valutazione interattiva dei rischi on-line – è una piattaforma web che consente la creazione di strumenti settoriali di valutazione dei rischi in qualsiasi lingua, in modo semplice e standardizzato.

È sviluppata e gestita dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e si basa sullo strumento di valutazione dei rischi olandese RI&E.

Perché è stato sviluppato il progetto OiRA?
Un'adeguata valutazione dei rischi è la chiave per un luogo di lavoro salutare.

Tuttavia, il processo di valutazione del rischio può rivelarsi piuttosto impegnativo, specialmente per le micro e le piccole imprese che spesso non possiedono le risorse o il know-how in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL), necessari per svolgere tale valutazione in modo efficace.

L'OiRA mira a superare queste difficoltà. È la prima iniziativa a livello UE ad incoraggiare le micro e piccole imprese europee a valutare i loro rischi (principalmente attraverso gli Stati membri e le parti sociali — le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori — a livello di UE e Stati membri).

Di seguito quali sono gli obiettivi dell'OiRA a livello europeo, a livello nazionale e settoriale, a livello d'impresa.

- A livello europeo:
    - aumentare il numero di micro e piccole imprese in Europa che valutano e gestiscono i propri rischi professionali;
    - contribuire (attraverso una corretta valutazione dei rischi) a ridurre il numero di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e a migliorare le condizioni di lavoro;
    - aiutare le imprese (attraverso una corretta valutazione dei rischi) a diventare più competitive (riducendo i costi derivanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali, riducendo le assenze per malattia ecc.).

- A livello nazionale e settoriale:
    - mettere a disposizione delle micro e piccole imprese strumenti OiRA pratici attraverso i loro siti web e promuoverne l'uso;
    - contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione del numero di infortuni sul lavoro e di malattie professionali mettendo a disposizione delle imprese strumenti OiRA.

- A livello d'impresa:
    - garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori (un obbligo generale di datori di lavoro e delle imprese), incoraggiando l'utilizzo di strumenti OiRA a livello di impresa e di produzione, mettendo così in atto un efficace processo di valutazione dei rischi;
    - smitizzare il processo di valutazione dei rischi;
    - migliorare le condizioni di lavoro mediante la promozione dell'utilizzo dello strumento per valutare i rischi professionali, migliorando così le prestazioni delle aziende.

<u>Come funziona l'OiRA</u>
L'OiRA è una piattaforma on-line che consiste del generatore di strumenti OiRA (nel quale gli sviluppatori possono creare strumenti settoriali) e degli strumenti settoriali OiRA, accessibili attraverso un sito web interattivo.

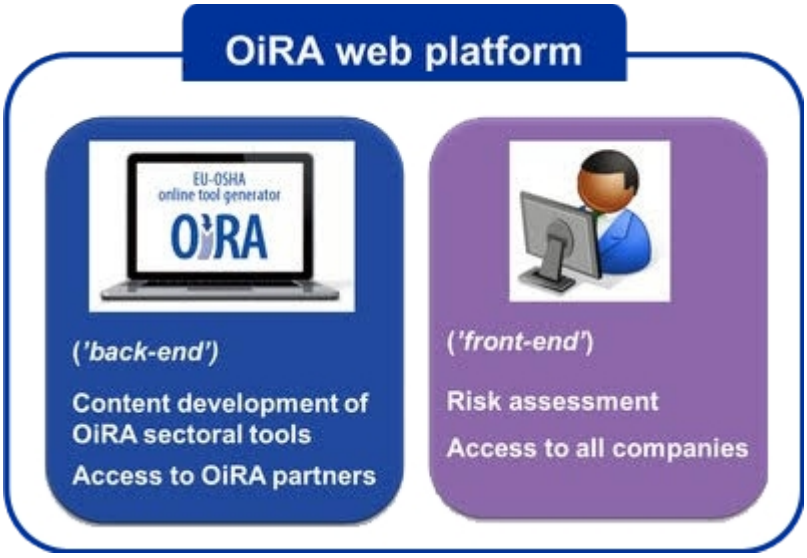

Il generatore di strumenti OiRA viene offerto gratuitamente alle parti sociali settoriali a livello di Unione europea e nazionale, nonché alle autorità UE e nazionali.

Le parti sociali settoriali a livello UE o nazionale e le autorità dell'Unione europea o nazionali (gli sviluppatori degli strumenti) possono utilizzare il generatore di strumenti OiRA per creare strumenti di valutazione dei rischi per diversi settori, ad esempio il settore dell'acconciatura.

Tali strumenti — gli strumenti settoriali OiRA — vengono quindi messi a disposizione delle micro e piccole imprese per effettuare valutazioni dei rischi.

Visita il sito web dell'OiRA

Nella sezione «Temi» del sito web dell'EU-OSHA sono disponibili informazioni utili su diversi argomenti correlati alla valutazione dei rischi.

Le tematiche affrontate interessano settori, rischi e gruppi di lavoratori specifici. Queste informazioni possono risultare utili per la valutazione dei rischi, poiché aiutano a individuare i pericoli principali di uno specifico settore o a trovare e attuare le misure più adatte a prevenire un determinato rischio.

https://osha.europa.eu/it/themes